



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48**

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DELLA TASSA PER I RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

L'anno 2017, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
MOSCA LETIZIA	Consigliere	X	
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	X	
BARONE CANDIDO	Consigliere	X	
FUSERO NOEMI	Consigliere	X	
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	X	
MIGNONE LEONARDO	Consigliere	X	
SANFILIPPO FABRIZIO	Consigliere		X
GENTILE ALESSIO	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola**.

Assessore esterno senza diritto di voto:

Cognome e Nome	Pr.	As.
CHIORINO GIANNI	x	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DELLA TASSA PER I RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce ed espone sinteticamente il punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l'art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la TARES e la maggiorazione;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Foglizzo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, adottata in data 29/07/2014, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC*, che ha istituito e disciplinato l'applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata TARI, successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2015;

Constatato che, ai sensi dell'art. 53, commi 3 e 4 del Regolamento comunale sopra indicato:

comma 3 - La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità

comma 4- La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente".

Presa visione delle norme disciplinanti la *determinazione e approvazione delle tariffe* previste all'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- il comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con una quota fissa ed una variabile;
- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- il comma 662 che stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della TARI, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Constatato inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data odierna, è stato approvato il piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l'anno **2018, relativo ai costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti urbani, individuati in € 400.102,00, comprensivi di IVA e al netto della quota provinciale, di cui € 215.876 pari al 53,96% del totale, ascritti alla parte fissa della tariffa ed € 184.226,00 corrispondente al rimanente 46,04% riferiti alla parte variabile della stessa, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n.158/99;**

Ritenuto opportuno, mantenere il più possibile invariati sia i criteri di commisurazione del tributo, sia l'assetto gestionale rispetto al previgente regime a TARES, al fine di evitare ai contribuenti il minor impatto possibile in termini economici ed all'Ente, sforzi organizzativi, gestionali, strumentali e finanziari che potrebbero rivelarsi superflui nonché antieconomici, anche a fronte della necessità di garantire, in ogni caso, la residua gestione della TARES e della TARSU;

Preso visione dell'elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16 di Settimo Torinese, inviato in data 30.11.2017 prot. 8037, così come integrata per la parte di competenza comunale, con il quale si è proceduto al calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l'anno 2018, sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione del C.C. in data odierna, e dei criteri contenuti nel nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC, ripartendo i costi fra utenze domestiche e non domestiche ;

Dato atto che le tariffe, oggetto del presente provvedimento, sono state determinate secondo le modalità di calcolo previste dagli artt.5 e 6 del D.P.R. N. 158/1999, al fine di garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano finanziario 2016.

Ritenuto opportuno procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche utilizzando i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati nella *Tabella 2* di cui al punto 4.2 del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Considerato, inoltre, che al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle utenze non domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) indicati nelle Tabelle 3a e 4a del citato allegato 1, nella loro misura minima, media o massima, a seconda dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze tra gli oneri del previgente sistema tariffario rispetto a quello attuale;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI, per l'anno 2018, così come risultanti nel **prospetto "TARIFFE 2018"**, di seguito riportate nella presente deliberazione, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999,

Dato atto che:

- le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste agli art. 49,50, 54, comma 5) e 63 del Regolamento comunale IUC - sezione TARI

- **Considerato che**, per l'anno in corso il versamento avverrà in QUATTRO rate con le seguenti scadenze:

- 1^ rata 31 maggio 2018
- 2^ rata 31 luglio 2018
- 3^ rata 30 settembre 2018
- 4^ rata 30 novembre 2018 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata,

Dato atto infine che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermato, per l'anno 2018, dalla Provincia di Torino nella misura del 5% della TARI;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 e dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 14 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe della TARI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni;

Visto il parere reso dal revisore Unico rag. Bonadeo Renzo in data 20.03.2017 protocollo n. 1965;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 10

Votanti n.: 10

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n.: 8

Voti contrari n.: 2 (Gentile / Mignone)

DELIBERA

- 1) Di approvare la suestesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale - IUC, e sulla base del Piano Finanziario, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2018, così come riassunte nel prospetto

"TARIFFE 2018", *allegato n. 1* alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previsto dal comma 651, art. 1 della Legge n. 147/2013, individuando i seguenti parametri:
 - mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, già utilizzata sino allo scorso anno in regime di tari con ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche.
 - utilizzo degli stessi coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e revisione dei coefficienti per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, nella misura riportata nel prospetto tariffario, costituente *l'allegato n. 1*.
- 4) Di dare atto che per l'anno 2018, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) deve essere effettuato in quattro rate, con **scadenze: 31 maggio 2018 - 31 luglio 2018 - 30 settembre 2018 e 30 novembre 2018, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;**
- 5) Di riconoscere che le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste agli art. 49,50, 54, comma 5) e 63 del Regolamento comunale IUC - sezione TARI;
- 6) Di trasmettere ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che, "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 10

Votanti n.: 10

Astenuti n.:0

Voti favorevoli n.: 10

Voti contrari n.:0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole _____SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole _____ VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 22/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola